



Giunta Regionale della Campania

Allegato 14
(Punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N° 14/2014

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis, nella qualità di dirigente dell'Unità Operativa Dirigenziale alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla medesima Struttura e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità dei creditori:

Ex dipendente: sig. **Mataluna** Francesco, nato a Maddaloni (CE) il 23.10.1949, matr.n.11095.

Avvocato: **Monaco** Pasquale Lucio, Via Martiri del Dissenso, 31 – 81055 - S.Maria C.V. (CE)

Oggetto della spesa: risarcimento danni, interessi legali, rivalutazione monetaria e spese di giudizio.

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con nota prot.n.375270 del 28.05.2013 (prat.n.1605/2009 CC/Avv.ra) il Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C.04 – Advocatura ha trasmesso al Settore Stato Giuridico ed Inquadramento la sentenza n.3889 del Tribunale di S.M.Capua Vetere - Sez. Lavoro, depositata il 23.03.2012 e notificata a questa Amministrazione Regionale ad istanza e su richiesta dell'Avv. Monaco Pasquale Lucio in forma esecutiva in data 16.04.2013.

Il Giudice del Lavoro in accoglimento del ricorso, ha condannato la Regione Campania al pagamento in favore dell'ex dipendente sig. Mataluna Francesco, della somma di € 2.169,12 a titolo di risarcimento del danno per perdita di *chance*, conseguente alla mancata valutazione dei risultati dei titolari di Posizione Organizzativa per gli anni 2000 e 2001, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al soddisfo.

Il Tribunale di S.M.Capua Vetere ha, altresì, condannato la Regione Campania alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 800,00, di cui € 400,00 per onorari, oltre maggiorazione per spese generali, Iva e Cpa secondo legge, con attribuzione al procuratore anticipatario avv.Monaco Pasquale Lucio.

Nelle more del procedimento, il Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C. Advocatura con note prot. nn. 721609 e 721628 del 21/10/2013, ha trasmesso al Settore Stato Giuridico ed Inquadramento, copia degli atti di precetto notificati a questa Amministrazione Regionale, ad istanza del dipendente sig. Mataluna Francesco e dell'avv. Monaco Pasquale Lucio.

Successivamente, il predetto Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C. Advocatura con note prot. nn. 187615 e 187634, ha trasmesso al Settore Stato Giuridico ed Inquadramento, copia degli atti di pignoramento, notificati a questa Amministrazione Regionale ad istanza del dipendente sig. Mataluna Francesco e dell'avv.Monaco Pasquale Lucio in virtù della sentenza summenzionata, invitando, al contempo, il Settore in parola, a sospendere ogni relativo atto di pagamento, allo scopo di evitare



Giunta Regionale della Campania

Allegato 14
(Punto 3 del dispositivo)

duplicazioni di spesa, ove non fosse possibile completarlo entro la data dell'udienza di comparizione innanzi al Tribunale di Napoli.

Alla luce delle predette comunicazioni dell'A.G.C. Avvocatura, tenuto conto della D.G.R. 1731/2006 e dell'art. 22 della Legge regionale della Campania N.1 del 30.01.2008 si provvede alla predisposizione della presente scheda limitatamente alle somme a titolo di risarcimento danni, interessi legali, rivalutazione monetaria e le spese di giudizio con attribuzione all'avv. Monaco Pasquale Lucio.

DATO ATTO:

- che per i crediti in oggetto, il dirigente dell'ex Settore Stato Giuridico ed Inquadramento aveva già avviato, la procedura di riconoscimento di debito fuori bilancio;
- che, a seguito della riorganizzazione della Giunta Regionale disposta con regolamento n.12 del 15.11.2011 e successiva D.G.R. n. 488/2013, in esecuzione della D.G.R. n. 612/2011 è stato disposto il conferimento degli incarichi di Responsabile delle Unità Operative Dirigenziali;
- che la nuova organizzazione, prevista dal regolamento suddetto, ha impedito di portare a termine la complessa procedura di riconoscimento di debito fuori bilancio, come avviata dal suddetto dirigente;
- che, infatti, la citata proposta di atto deliberativo non ha avuto corso, a seguito del su citato processo di riorganizzazione;
- Che a seguito della suddetta riorganizzazione, la nuova competente U.O.D. 04 e quindi dalla D.G. 14, ha provveduto nuovamente ad istruire e avviare la procedura per sottoporre la predetta proposta all'approvazione della Giunta Regionale, ma la stessa non è stata firmata dalla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie e restituita all'Ufficio proponente;
- Che la U.O.D. 04, successivamente con nota prot.n. 84444 del 5.02.2014, ha provveduto, nelle more dell'approvazione del bilancio gestionale per l'esercizio finanziario 2014(avvenuta con deliberazione di Giunta Regionale n.92 del 01/04/2014), a richiedere un aggiornamento della quantificazione degli accessori previsti nelle sentenze in oggetto, alla U.O.D. 07 "Trattamento Economico" della D.G. 14, con nota prot.n.101556 del 12.0.2014;
- Che la suddetta Struttura, con nota prot.n.224679 del 31.03.2014, ha fornito riscontro alle suddette richieste comunicando l'importo aggiornato degli accessori da applicare alla sentenze in parola;
- che questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto, dopo aver acquisito riscontro da parte del Trattamento Economico, a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- Sentenza n.3889 del Tribunale di S.M.Capua Vetere - Sez. Lavoro, depositata il 23.03.2012 e notificata in forma esecutiva in data 16.04.2013.

TOTALE DEBITO

€ 4.412,12

Ex dipendente sig. Mataluna Francesco, matr.n.11095.

- | | |
|---|-----------------------|
| • Importo lordo per mancata retribuzione di risultato P.O. (Anni 2000-01) | € 2.169,12 |
| • Interessi legali maturati al 25.07.2014 | € 581,82 |
| • Rivalutazione monetaria | € 519,26 |
|
• Competenze per spese legali avv. Monaco Pasquale Lucio |
€ 1.141,92 |

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati



Giunta Regionale della Campania

Allegato 14
(Punto 3 del dispositivo)

ATTESTA

altresì che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

Allega in copia la seguente documentazione :

- nota prot.n.375270 del 28.05.2013 del Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C. Avvocatura;
- sentenza n.3889 del Tribunale di S.M.Capua Vetere - Sez. Lavoro, depositata il 23.03.2012 e notificata in forma esecutiva in data 16.04.2013;
- prospetto di calcolo competenze legali.

Napoli, 16/05/2014

Il Dirigente
Dott. Bruno De Filippis

Giunta Regionale della Campania
Area Generale di Coordinamento
Avvocatura

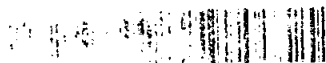
RACCOMANDATA A MANO

Settore Stato Giuridico e Inquadramento
Servizio Legale dell'AGC 07 e Proce-
dimento in Materia Legale
Via Santa Lucia, 81
NAPOLI

REGIONE CAMPANIA

15270 28/05/2013 10.00

07-04-05



N. Pratica: **CC-1605/2009**

Oggetto: **Ricorso promosso da Mataluna Francesco**
c/Regione Campania.-
Trib. S.M.C.V. - Sez. Lavoro -

In relazione alle pratica indicata in oggetto, per le determinazioni di com-
petenza di codesto Settore, si trasmette copia delle sentenze n. 3889/2011 relati-
va al ricorrente

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
- Avv. Fabrizio Niceforo -

Avv. Lascore

*L'Amministratore
Grazia
Le Falco
29/5/13
S*

SENT. 3885/2011

cc 1605/08 CP/14
Loro 19/4/13

6 388
Aut 6 APR 2013

13 APR 2013

STUDIO LEGALE MONACO
Avv. Pasquale Lucio Monaco
Via Martiri del Dissenso, 31
80055 S. MARIA C. V. (Caserta)



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

Il Giudice del lavoro, dott. Vincenzo Pascale, all'udienza del 25 maggio 2011 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella controversia iscritta al n. 4496/2008 R.G.A.C.

TRA

Mataluna Francesco, rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'Avv.to Pasquale Lucio Monaco, con il quale è elettivamente domiciliato in S. Maria C.V., alla Via Martriri del Dissenso n. 31

RICORRENTE

E

Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore della Giunta Regionale, rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'Avv.to Maria Lasco, procura generale alle liti per atto Notar Stefano Cimmino del 17.9.2002, rep. 35093 e racc. 5096, entrambi elettivamente domiciliati in Caserta, alla Via Arena, località San Benedetto, presso lo S.T.A.P. Ecologia

13 APR. 2013

RESISTENTE

Oggetto: azione di adempimento contrattuale e risarcimento danni

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI

Con ricorso depositato in data 24.4.2008, parte ricorrente esponeva:

di essere funzionario della regione Campania, categoria D;

che il C.C.N.L. comparto regioni autonomie locali del 31 marzo 1999 aveva modificato il sistema di classificazione del personale, articolandolo in quattro categorie;

che per la categoria D era stata prevista un'area delle posizioni organizzative; che l'articolo 11 del contratto collettivo integrativo distingueva tale area delle posizioni organizzative in tre livelli: la posizione organizzativa di prima fascia (11.1), la posizione organizzativa di seconda fascia (11.2) e la posizione organizzativa di terza fascia (11.3).

(Liv. C);

che con decreto dirigenziale numero 13 dell'anno 2000 le era stato conferito l'incarico di posizione organizzativa di staff (Liv. C) "... salvo revoca in caso di risultati negativi o di intervenuti mutamenti organizzativi";

che era stato confermato in tale incarico anche per l'anno 2001 con circolare dell'assessore alle risorse umane n. 12/SP/2001 e negli anni successivi con decreti dirigenziali n. 33/2001 e 11031/2002;

che le era stato, di conseguenza, assegnata una retribuzione di posizione e, ai sensi dell'articolo 11 C.C.D.I., e che le doveva essere riconosciuta una indennità di risultato, pari al 20% della retribuzione di posizione, (previa valutazione dei risultati da parte dei rispettivi dirigenti di settore, sulla base di un sistema di valutazione messo a punto dal nucleo di valutazione costituito con delibera di giunta regionale numero 8493 del 22 novembre 1998);

che, tuttavia, la Regione non aveva, per gli anni dal 2000 e 2001, proceduto alla suddetta valutazione, non ottemperando al citato articolo 11, nonostante un espresso sollecito in tal senso del difensore civico.

Tutto ciò esposto assumeva che l'assenza di tale verifica aveva impedito che si potesse procedere ad un apprezzamento di risultati raggiunti, con la conseguenza che, difettando tale valutazione, nulla aveva percepito titolo di indennità di risultato per il 2000 e 2001.

Domandava, pertanto, all'adito giudice, previa verifica della titolarità dell'incarico di responsabile della posizione organizzativa di livello C, in via principale, la condanna della regione Campania al pagamento in suo favore della somma di euro 2169,12 a titolo di risarcimento del danno da perdita di chance.

Si costituiva la Regione Campania e deduceva che non poteva essere corrisposta la retribuzione di risultato perché non era stato attivato il sopra descritto sistema di valutazione.

All'odierna udienza, superflua ogni ulteriore indagine, la causa è stata discussa e decisa con pubblica lettura del dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata e deve essere accolta.

L'articolo 8 del C.C.N.L. 31 marzo 1999 - area delle posizioni organizzative - prevede che:

1) "gli enti istituiscono posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto il risultato:

a) lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;

b) lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione correlate a titoli di laurea e/o all'iscrizione in Albi professionali;

... ..

vigilanza e controllo caratterizzate da elevata autonomia ed esperienza.

II) tali posizioni, che non coincidono necessariamente con quelle già retribuite con l'indennità di all'articolo 37 comma quattro del C.C.N.L. 6 luglio 1995, possono essere assegnate esclusivamente ai dipendenti classificati nella qualifica D sulla base e per l'effetto di incarico a termine conferito in conformità alle regole di cui all'articolo 9".

L'art. 9, comma 1, del C.C.N.L. 31 marzo 1999 prevede che "gli incarichi relativi all'area delle posizioni organizzative sono conferiti dai dirigenti per un periodo massimo non superiore a cinque anni, previa determinazione dei criteri generali da parte degli enti, con atto scritto e motivato e possono essere rinnovati con le medesime formalità".

Il successivo comma 4 prevede che "i risultati delle attività svolte dai dipendenti cui siano stati attribuiti gli incarichi di cui al presente articolo, sono soggetti a valutazione annuale in base a criteri e procedure predeterminate dall'ente. La valutazione positiva dà anche titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato di quell'articolo 10, comma 3".

A sua volta l'articolo 10 C.C.N.L. 31 marzo 1999 intitolato "retribuzione di posizione e retribuzione di risultato" prevede che:

1) il trattamento economico accessorio del personale della categoria D titolare delle posizioni di cui all'articolo 8 è composto dalla retribuzione di posizione dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal vigente C.C.N.L., compreso il compenso per lavoro straordinario, secondo la disciplina del C.C.N.L. per il quadriennio 1998-2001".

2) "l'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di lire 10.000.000 ad un massimo di 25.000.000 annui lordi per 13 mensilità. Ciascun ente stabilisce la graduazione della retribuzione di posizione in relazione a ciascuna delle posizioni organizzative previamente individuate".

3) l'importo della retribuzione di risultato varia da un minimo del 10% ad un massimo del 25% della retribuzione di posizione attribuita. Essa è corrisposta a seguito di valutazione annuale.

4) il valore complessivo della retribuzione di posizione e di risultato non può essere comunque inferiore all'importo delle competenze accessorie delle indennità assorbite ai sensi del comma 1".

A tale complesso di norme deve aggiungersi l'articolo 11 del CCDI, secondo cui la retribuzione di risultato, per l'anno 2000 e per i successivi periodi, viene fissata nella percentuale - non variabile - del 20% della retribuzione di posizione, "previa valutazione dei risultati da parte dei rispettivi dirigenti di settore, sulla base del sistema di valutazione messo a punto dal nucleo di valutazione costituito con delibera di giunta regionale del 22 novembre 1999".

Infine, ai sensi dell'art. 12 CCDI la revoca dell'incarico può essere disposta, con provvedimento motivato, e nel caso di mutamenti organizzativi e dunque

prescindere da profili di demerito), ovvero a seguito di risultati negativi". Com'è agevole osservare dal combinato disposto delle norme appena riportate, condizioni del diritto al riconoscimento dell'indennità di risultato è la valutazione positiva del dipendente, espressa dal dirigente competente, secondo i criteri e le procedure predeterminate dall'ente.

Orbene, dal complesso di norme richiamate si evince chiaramente che la retribuzione di risultato è parte integrante del trattamento economico accessorio del personale della categoria D, e che essa deve essere corrisposta a ciascun dipendente, previa valutazione annuale.

L'art. 10, comma 3, citato stabilisce che la retribuzione di risultato è corrisposta previa valutazione dei risultati ciò significa che l'amministrazione datrice di lavoro non può esimersi dall'effettuare la valutazione e, in caso contrario, incorre in un inadempimento contrattuale.

Non serve, quindi, eccepire che la valutazione non è stata effettuata per assenza di criteri di valutazione perché è proprio tale comportamento a costituire un inadempimento contrattuale, non giustificato e, quindi, non scusabile.

Nel caso di specie è pacifico che la convenuta non ha effettuato la valutazione dei risultati conseguiti dall'istante nel periodo per cui casa; tale condotta si sostanzia, per i motivi sopra stessi, in inadempimento degli obblighi contrattuali gravanti sul datore di lavoro. Ne consegue che, non avendo il ricorrente, a causa di tale condotta omissiva, conseguito l'intero trattamento economico spettantegli, l'amministrazione inadempiente è tenuta a risarcire il danno derivante dalla mancata valutazione.

In proposito si rileva che non vi è contestazione, da parte della Regione Campania, in ordine allo svolgimento da parte dell'istante dell'incarico connesso alla posizione organizzativa attribuita.

Ne consegue che parte ricorrente è titolare di un diritto di natura risarcitoria, essendo imputabili all'amministrazione datrice di lavoro l'omessa valutazione dei risultati annuali del lavoro svolto; in relazione a tale inadempimento sussiste anche l'elemento psicologico della colpa in quanto l'amministrazione non ha comprovato di essersi trovata nell'impossibilità di attendere al proprio obbligo contrattuale di valutazione per causa ad essa non imputabile.

Sussiste, pertanto, anche il rapporto di causalità tra la condotta omissiva dell'amministrazione ed il danno patito dalla parte ricorrente, dal momento che la mancata corresponsione della retribuzione di risultato costituisce una perdita economica direttamente ricollegabile all'inerzia del datore di lavoro e non certo a presunti demeriti dell'istante, dei quali non v'è traccia nelle difese della resistente.

Non può correttamente sostenersi, al fine di negare la fondatezza della pretesa attorea, che il diritto al conseguimento del risarcimento sorgerebbe solo

all'esito della valutazione (analogamente a quanto detto in ordine alla domanda principale), visto che non vi è dubbio che l'inerzia condotta datoriale ha di fatto determinato l'impossibilità del conseguimento delle somme previste.

La regione, lo si ribadisce, non ha allegato gli eventuali motivi per cui l'istante, se valutato, non avrebbe superato con esito favorevole il vaglio della commissione giudicatrice, non palesando, in sostanza reali e concreti fatti impeditivi alla risarcibilità dell'altrui posizione giuridica lesa dal proprio inadempimento.

In ordine alla quantificazione del danno, si è chiaramente in presenza della perdita di una chance, sicchè si ritiene equo che esso coincida con la somma della parte ricorrente avrebbe conseguito il titolo di retribuzione di risultato qualora la valutazione fosse stata effettuata, decurtata di una percentuale del 25%.

In tal caso la quantificazione va eseguita sulla base della percentuale della retribuzione di risultato, calcolata ex art. 11 CCDI.

La retribuzione di posizione è stabilita, secondo quanto indicato da parte ricorrente, in euro 7230,39 annue; pertanto la retribuzione di risultato è pari al 20% di essa, ossia annualmente pari ad euro 1446,07 per un totale di euro 2892,14 negli anni 2000 e 2001. Il danno patito da parte ricorrente va dunque liquidato, ex artt. 1266 c.c. e 432 c.p.c., in euro 2892,16 - 25% di 2892,16, ossia in euro 2169,12, posto che la stessa nozione di chance, per quanto elevata sarebbe stata la probabilità di conseguire il risultato sperato, deve, ragionevolmente, scontare quel minimo di incertezza che pur sempre permane in casi di tal fatta.

Pertanto, la regione Campania deve essere condannata al risarcimento del danno per inadempimento - omessa valutazione del ricorrente - l'importo di euro 2169,12, oltre interessi legali nella maturazione al saldo.

Non spetta, invece, la rivalutazione monetaria, trattandosi di rapporto pubblico impiego per il quale permane il divieto di cumulo tra interessi legali a rivalutazione monetaria.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

Il tribunale di Santa Maria C.V., in funzione di giudice del lavoro, in persona del dr. Vincenzo Pascale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Mataluna Francesco nei confronti della Regione Campania, in persona del suo Presidente pro tempore, con ricorso depositato il 24.4.2008, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:

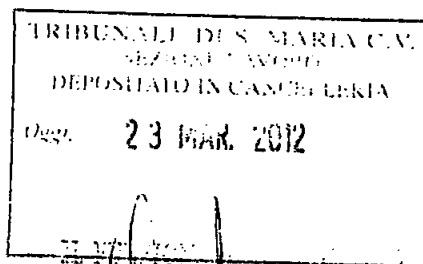
- 1) accoglie la domanda, e condanna la Regione Campania a pagare al ricorrente la somma di euro 2169,12 a titolo di risarcimento danni, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al soddisfo;
- 2) condanna la resistente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 400,00, di cui euro 400,00 per onorari, oltre rapproporzionamento

per spese generali, IVA e CPA secondo legge, con attribuzione al procuratore costituito.

Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 25 maggio 2011

IL FUNZIONARIO CHIAMATO
Antonio PUCLISSE

IL GIUDICE UNICO
Dr. Vincenzo Pascale



Publica

Antonio PUCLISSE



TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

REPUBBLICA ITALIANA-IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero, di darvi assistenza, e a tutti gli Ufficiali della forza Pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

Si rilascia in forma esecutiva a richiesta

dell'Avv. P. L. ZONAC quale attributario

S.Maria C.V. 23 /03/2012.-

Il Funzionario Giudiziario
f.to Antonio Pugliese

E' copia conforme per uso notifica

S.Maria C.V. 23 /03/2012.-

Il Funzionario Giudiziario
Antonio Pugliese

ISTANZA DI NOTIFICA

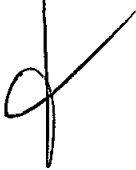
Ad istanza e su richiesta dell'avv. Pasquale Lucio Monaco, si notifici a mani il su esteso
atto a:

- REGIONE CAMPANIA in persona del Presidente *pro tempore* della Giunta Regionale,
domiciliato per la carica in Napoli alla Via S. Lucia n° 81.



Esposito Antonino
16 APR 2013

**Sentenza del Tribunale di S.M.C.Vetere – Sez. Lav.-
Numero 3889/2011
Dipendente Mataluna Francesco
Avvocato Monaco pasquale Lucio**



Diritti e onorari			800,00
spese generali	12,50%	800,00	<u>100,00</u>
			900,00
CPA	4%	900,00	<u>36,00</u>
			936,00
IVA*	22%	936,00	205,92
TOTALE FATTURA			1.141,92
RITENUTA	20%	900,00	180,00
NETTO A PAGARE			961,92

*Aliquota aumentata al 22% dal comma 1-ter D.L. 98/2011
convertito in L. n. 111/2011 con decorrenza 01/07/2013.
L'art. 11, comma 1 lett. a del D.L. n. 76 del 28/06/2013
ha rinviato l'aumento al 01/10/2013.